

	N. 10622 di Repertorio	N. 7237 di Raccolta
	ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato a Cremona
	12 aprile 2019	il
	L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di aprile.	al n.
	In Barzaniga Via Legori 1.	serie
	Avanti a me Avv VERA TAGLIAFERRI, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sono personalmente comparsi i signori:	
	- VINCITORIO LAURA , nata a Milano il giorno 24 gennaio 1941, residente ad Annicco (CR), via Libero Legori n. 1 fraz. Barzaniga, Codice Fiscale VNC LRA 41A64 F205S;	
	- STRINGHINI MAURO SILVESTRO , nato a Soresina (CR) il giorno 31 dicembre 1955, residente a Soresina (CR), località Antice n. 19, Codice Fiscale STR MSL 55T31 I849F;	
	- MARTELLI CARLO , nato a Cremona il giorno 21 giugno 1991, residente a Castelleone (CR), viale Europa n. 23, Codice Fiscale MRT CRL 91H21 D150Q.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo , premesso che allo scopo di onorare il modo degno e duraturo la memoria della signora Dora Mainardi Vincitorio si intende promuovere la istituzione di una fondazione da denominarsi " Fondazione Dora Mainardi Vincitorio " con le finalità specificate in appresso, dichiarano e stipulano quanto segue.	
	Articolo 1	
	E' costituita per volontà della signora VINCITORIO LAURA la fondazione denominata " Fondazione Dora Mainardi Vincitorio ".	
	1	

	Articolo 2	
	La Fondazione senza fini di lucro ha sede, attualmente e salvo successive delibe-	
	re da parte del Consiglio di Amministrazione, in Annicco (CR), via Libero Lego-	
	ri n. 1 fraz. Barzaniga.	
	La Fondazione persegue le proprie finalità sull’intero territorio nazionale.	
	Articolo 3	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità	
	sociale e non può distribuire utili.	
	La Fondazione persegue iniziative culturali e di promozione scientifica nell’am-	
	bito della ideazione, realizzazione e commercializzazione di filati e maglieria	
	nonché iniziative di sostegno alle persone in difficoltà e in povertà, mediante il	
	supporto economico di progetti, propri e di terzi, nell'ambito dell'istruzione, della	
	formazione, della cultura, della salute, del sociale, e, più in generale, di progetti	
	finalizzati al superamento di situazioni di degrado e di difficoltà umana e sociale.	
	La Fondazione persegue le proprie finalità sull'intero territorio nazionale.	
	La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle	
	statutarie in quanto strumentali alle stesse, e quelle utili al miglior rendimento dei	
	beni della Fondazione, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione	
	e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.	
	Articolo 4	
	La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e	
	sotto l’osservanza delle norme contenute nello Statuto che, firmato dai comparen-	
	ti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” .	
	Articolo 5	
	Il Fondo di dotazione della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma ap-	
	2	

	portata dal Fondatore di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).	
	Il Fondo di gestione è costituito inizialmente dalla somma apportata dal Fondato-	
	re di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero).	
	Le predette somme sono messe a disposizione della Fondazione mediante asse-	
	gno circolare non trasferibile di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)	
	n. 3300019252 - 10 emesso in data 12 aprile 2019 dalla Cariparma Crédit Agrico-	
	le, filiale di Soresina, intestato a "FONDAZIONE DORA MAINARDI VINCI-	
	TORIO", che è ritirato dai nominati amministratori della Fondazione come di se-	
	guito precisato, e assegno circolare non trasferibile di Euro 60.000,00 (sessanta-	
	mila virgola zero zero) n. 3300019253 - 11 emesso in data 12 aprile 2019 dalla	
	Cariparma Crédit Agricole, filiale di Soresina, intestato a "FONDAZIONE DO-	
	RA MAINARDI VINCITORIO", che è ritirato dai nominati amministratori della	
	Fondazione come di seguito precisato.	
	L'importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) sarà ac-	
	creditato sul conto corrente bancario che sarà aperto ed intestato alla Fondazione	
	non appena sarà possibile.	
	Il Fondatore dichiara che l'intera attribuzione patrimoniale di cui al presente atto	
	è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costi-	
	tuita.	
	Articolo 6	
	I primi componenti del Consiglio di amministrazione sono:	
	- VINCITORIO LAURA , nata a Milano il giorno 24 gennaio 1941, Codice Fi-	
	scale VNC LRA 41A64 F205S;	
	- STRINGHINI MAURO SILVESTRO , nato a Soresina (CR) il giorno 31 di-	
	cembre 1955, Codice Fiscale STR MSL 55T31 I849F;	
	3	

	- MARTELLI CARLO , nato a Cremona il giorno 21 giugno 1991, Codice Fiscale MRT CRL 91H21 D150Q.	
	I consiglieri nominati sono vitalizi. Il primo presidente vitalizio della Fondazione è il Fondatore signora VINCITORIO LAURA. Il primo Vice Presidente della Fondazione è il consigliere signor STRINGHINI MAURO SILVESTRO.	
	I consiglieri nominati accettano la carica.	
	Articolo 7	
	Quale organo di controllo, con la qualifica di Sindaco ai sensi di Statuto, viene nominato il Dr. CAPELLI ROBERTO, nato a Castelleone (CR) il giorno 18 maggio 1964 ed ivi residente in via Giovanni XXIII n. 11, Codice Fiscale CPL RRT 64E18 C153A.	
	Articolo 8	
	Il Presidente ed il Vice Presidente sono disgiuntamente autorizzati a compiere tutti gli atti e le operazioni previste dalla legge presso gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti territoriali competenti per dare esecuzione al presente atto ed altresì per chiedere l'iscrizione al registro presso la Prefettura previsto dal Codice del Terzo Settore, e per apportare al presente atto ed all'allegato Statuto le modifiche che fossero richieste per ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nei predetti registri.	
	Articolo 9	
	Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico del Fondatore.	
	Articolo 10	
	Il presente atto non è soggetto ad imposta di successione e donazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.	
	4	

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono, in calce e a margine, con me Notaio, essendo le ore quindici e minuti quindici.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me notaio a mano.

Consta di due fogli scritti per intere cinque pagine e la sesta sin qui.

F.to LAURA VINCITORIO

F.to MARTELLI CARLO

F.to STRINGHINI MAURO SILVESTRO

F.to VERA TAGLIAFERRI

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DORA MAINARDI VINCITORIO"

ARTICOLO 1 - Denominazione - Sede

È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Dora Mainardi Vincitorio**" con l'aggiunta della qualifica di "Ente del Terzo Settore" od in sigla "ETS" in quanto disposto dalla legge, con sede in Comune di Annicco (provincia di Cremona), Frazione Barzaniga, Via Libero Legori n.ro 1.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire l'ubicazione dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, senza che ciò comporti modificazione dello Statuto.

ARTICOLO 2 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue iniziative culturali e di promozione scientifica nell'ambito della ideazione, realizzazione e commercializzazione di filati e maglieria nonché iniziative di sostegno alle persone in difficoltà e in povertà, mediante il supporto economico di progetti, propri e di terzi, nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della cultura, della salute, del sociale, e, più in generale, di progetti finalizzati al superamento di situazioni di degrado e di difficoltà umana e sociale.

La Fondazione persegue le proprie finalità sull'intero territorio nazionale.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, e quelle utili al miglior rendimento dei beni della Fondazione, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 3 – Attività

Al fine di attuare gli scopi di cui al precedente articolo 2, la Fondazione esercita in particolare le seguenti attività:

- promuove la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui agli scopi sopra indicati e alle attività riportate nel precedente articolo;
- promuove, attua e sostiene forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni pubbliche e private che perseguano finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle persone in difficoltà e in povertà, nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della cultura, della salute, del sociale;
- promuove, attua e sostiene iniziative benefiche finalizzate al sostegno delle persone che si trovino in situazioni di degrado e di difficoltà umana e sociale;
- promuove una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza circa le situazioni di degrado e di difficoltà umana e sociale, e promuove altresì iniziative volte allo sviluppo, all'evoluzione ed al miglioramento delle attività creative, scientifiche e realizzative nell'ambito in generale della maglieria, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni;
- assiste coloro che intendono contribuire alle finalità di cui sopra, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali allo sviluppo e alla diffusione delle attività benefiche e sociali di cui sopra;
- istituisce e/o eroga borse di studio;

- attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;

- esercita le attività accessorie e strumentali al perseguimento della finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione composto dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- 2) dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da enti e/o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- 3) dai beni e da ogni altra entità che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- 4) dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

ARTICOLO 5 - Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- 1) le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente Articolo 3;
- 2) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o da privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- 3) i contributi del Fondatore;
- 4) i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 6 - Fondatore

Fondatore è la Signora Laura Vincitorio.

ARTICOLO 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo
- il Tesoriere, se nominato;
- il Revisore dei conti, se nominato.

Le cariche di Presidente e di consigliere di amministrazione sono gratuite, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'incarico.

Le cariche di Tesoriere, di Organo di Controllo e di Revisore possono essere retribuite nei limiti di quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e comunque nel limite massimo delle tariffe tempo per tempo vigenti per i dottori commercialisti.

ARTICOLO 8 - Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Fondatore è di diritto Presidente vitalizio della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ed ha la legale rappresentanza della Fondazione in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 9 - Consiglio di Amministrazione - Convocazione - Riunioni - Maggioranze

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Il Fondatore, Presidente vitalizio, nomina gli altri due consiglieri vitalizi, dei qua-

li uno quale Vice-Presidente.

Alla cessazione per qualsiasi motivo delle cariche, la nomina di nuovi consiglieri vitalizi e la nomina del nuovo Presidente vitalizio e del Vice-Presidente, vengono effettuate a maggioranza assoluta dei consiglieri rimasti in carica in quel momento. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero il voto del Vice-Presidente, in caso di avvenuta cessazione della carica di Presidente.

In caso di cessazione volontaria dalle cariche, la cessazione ha effetto quando il nuovo nominato accetta la carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, raccomandata consegnata a mano, fax o messaggio di posta elettronica spediti al domicilio comunicato alla Fondazione dagli interessati. Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con le medesime modalità sopra descritte con preavviso di 3 (tre) giorni prima del giorno fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, pur in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo le diverse maggioranze eventualmente previste dalla legge e dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario estraneo al Consiglio che si occupi della verbalizzazione delle riunioni e della trascrizione dei verbali sull'apposito libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che dovrà venire preventivamente vidimato da Notaio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 10 - Consiglio di amministrazione - Competenze

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dà attuazione agli Scopi della Fondazione e, in particolare:

- * approva gli obiettivi della Fondazione;
- * stabilisce annualmente le linee generali e i programmi dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi indicati nel presente Statuto;
- * stabilisce quali progetti e iniziative sostenere con le erogazioni;

* approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;

* approva, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;

* nomina le cariche nei casi previsti dagli articoli 7,8,9, 11, 12 e 13 dello Statuto;

* delega specifiche materie o il compimento di specifici atti ai Consiglieri;

* delibera le eventuali modifiche statutarie, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 11 – Tesoriere

Il Tesoriere può venire nominato tra i consiglieri ovvero tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione che risultino iscritte all'albo dei commercialisti, ovvero dei revisori contabili, ovvero degli avvocati, ovvero dei notai, ed anche tra società e/o associazioni professionali che esercitino regolarmente attività di servizi contabili. Il Tesoriere dura in carica tre esercizi, salvo diversa determinazione della scadenza al momento della nomina ed è rieleggibile. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio in corso, completo di una propria relazione illustrativa, nonché della relazione del Revisore dei Conti. Egli provvede alla tenuta delle scritture contabili, alla gestione della cassa e cura i rapporti della Fondazione con gli istituti di credito. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercita altresì i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega di volta in volta o in via generale.

ARTICOLO 12 – Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo monocratico denominato Sindaco, ovvero collegiale composto di tre membri, con la denominazione di Collegio Sindacale, nel rispetto dei requisiti e per lo svolgimento dei compiti di legge ai sensi del vigente Codice del Terzo Settore. Salva diversa determinazione al momento della nomina, l'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale è in carica. L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un Revisore dei Conti. In tal caso l'organo di controllo redige e consegna al Tesoriere ed al Consiglio di Amministrazione una relazione al bilancio consuntivo entro quindici giorni dal suo ricevimento da parte del Tesoriere.

ARTICOLO 13 . Revisione legale dei conti

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Revisore dei Conti tra persone o società di comprovata esperienza in materia di revisione legale dei conti e comunque regolarmente iscritte all'albo dei revisori contabili. Il Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e di Tesoriere, dura in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale è in carica. Il Revisore si occupa esclusivamente della revisione legale dei conti della Fondazione e non partecipa, se non previo eventuale invito da parte del Consiglio di amministrazione, alle adunanze del Consiglio stesso. Il Revisore redige e consegna al Tesoriere ed al Consiglio di Amministrazione una relazione al bilancio consuntivo entro quindici giorni dal suo ricevimento da parte del Tesoriere. La nomina del Revisore dei Conti è obbligatoria in caso di superamento dei limiti di legge, qualora nemmeno un componente dell'organo di controllo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ARTICOLO 14 - Bilanci

Gli esercizi della Fondazione iniziano il giorno 1 gennaio e chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e

un bilancio consuntivo.

Entro il 30 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso.

Fermo restando le peculiarità della Fondazione e dunque nei limiti della compatibilità, i bilanci sono redatti in conformità a quanto stabilisce la legge per le società commerciali a responsabilità limitata.

ARTICOLO 15 – Albo dei Sostenitori Benemeriti

Il Consiglio di amministrazione potrà attribuire la qualifica temporanea o perpetua di Sostenitore Benemerito a coloro – persone fisiche o enti – che abbiano acquisito nei confronti della Fondazione particolari benemerenze, in considerazione del sostegno, alla stessa prestato, di ordine materiale o morale. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, presso la sede della Fondazione, l'Albo dei Sostenitori Benemeriti. I Sostenitori Benemeriti possono venire invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se ritenuto opportuno, possono venire convocati in assemblea per l'esame e la discussione, senza potere deliberativo, in ordine alle principali iniziative che venissero prospettate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – Comitati Tecnici e Scientifici

Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati Tecnici e Comitati Scientifici composti di persone particolarmente esperte sulle materie connesse agli scopi della Fondazione con il compito di esprimere il proprio parere e fornire la propria assistenza tecnica e/o la propria competenza scientifica sulle questioni ad essi sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 - Scioglimento

Nel caso vengano meno le condizioni per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presa con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. In occasione della deliberazione con la quale si decidesse lo scioglimento, si nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso e si deciderà anche sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo.

ARTICOLO 18 – Norme applicabili

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni di cui al Codice Civile ed al Codice del Terzo Settore tempo per tempo vigenti.

F.to LAURA VINCITORIO

F.to MARTELLI CARLO

F.to STRINGHINI MAURO SILVESTRO

F.to VERA TAGLIAFERRI

